



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 515 DEL 06/05/2026

OGGETTO: VIA SANTA MARIA DELLA COSTA - VIA XVI GIUGNO 1944

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

**ISTITUZIONE DI "STRADA SCOLASTICA" CON LIMITE DI VELOCITA'
MASSIMA DI 30 KM/H**

IL DIRIGENTE

Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione nella via in oggetto, in prossimità degli Istituti scolastici "GABBIANO e XVI GIUGNO", siti nel territorio del Municipio VI, secondo i criteri di tutela delle persone e valutato che la riduzione dei limiti di velocità, altrimenti previsti nel centro abitato, sia elemento determinante al miglioramento della sicurezza lungo i tratti interni alla viabilità principale;

Considerato che la creazione di una "Strada Scolastica" rappresenta una misura di moderazione del traffico finalizzata a ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza dell'ambito stradale in prossimità delle scuole;

Richiamati

- l'articolo 7 del codice della strada ove attribuisce ai Comuni il potere di adottare disposizioni derogatorie relative alla circolazione nei centri abitati;
- l'articolo 142 del Codice della strada, che al comma 2 testualmente recita: *"Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei*

trasporti...omissis...";

- la Direttiva MIT n. 4620 del 01/02/2024 adottata ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano;

Ravvisato

- che in forza del combinato disposto del suddetto articolo 7 e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del bilanciamento di interessi tra il diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini e le ineludibili esigenze di promozione della sicurezza della circolazione;
- che i provvedimenti adottati dagli enti proprietari delle strade in attuazione dell'articolo 142, comma 1 devono essere uniformati ad un approccio capillare, consistente nell'introduzione di deroghe rispetto al limite generale dei 50 km/h solo per aree delimitate;
- che adottare provvedimenti di interdizione alla circolazione veicolare, in relazione alle esigenze di ingresso/uscita da parte degli studenti, appaia inopportuno, considerato che il tratto di strada in argomento svolge un ruolo determinante ai fini dei collegamenti viari nel territorio municipale;

Attesi i sopralluoghi e le ricognizioni ambientali che hanno portato a valutare l'opportunità di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e la tutela degli utenti vulnerabili della strada, con particolare riferimento agli studenti;

Verificato che la strada in oggetto presenta le seguenti caratteristiche strutturali ed ambientali:

- movimento pedonale e veicolare intenso;
- rilevante flusso pedonale, in particolare negli orari di ingresso e uscita dalle attività scolastiche;
- attraversamenti non semaforizzati in strade ad alta frequentazione di pedoni;
- ingressi e uscite pedonali a bordo strada in luoghi di culto
- tratti curvilinei che limitano la visibilità in avvistamento
- parziale assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso;
- variazioni altimetriche rilevanti;

Ravvisata dunque l'opportunità di disporre la limitazione della velocità massima a 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità preesistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di

salvaguardare la pubblica incolumità;

Atteso che rimangono valide le norme dell'art. 141 del Codice della Strada in ordine all'obbligo per i conducenti di adeguare la velocità per specifiche circostanze, a prescindere dal limite massimo imposto;

Accertato che nell'ambito del progetto di miglioramento della sicurezza stradale sul territorio cittadino sono allo studio interventi mirati alla tutela dei pedoni, quali tradizionali utenti deboli della strada, interventi che permettano di mettere in sicurezza i tratti viari che presentino un potenziale pericolo per l'utilizzo degli attraversamenti pedonali;

Considerato inoltre che, fra le misure atte a migliorare la sicurezza dei pedoni, è ricompresa la messa in opera di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, ivi compresa la tracciatura di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, c.d. "*rallentatori ottici di velocità*";

Ritenuto di provvedere in merito, e valutata l'opportunità di attuare dette misure in alcuni tratti delle vie in parola laddove le condizioni di traffico siano valutate di particolare criticità;

Visto la nota trasmessa dal Municipio VI per le vie brevi in data 27/02/2026, in riscontro al Protocollo n. 48999 del 02/02/2026, con la quale indicavano le aree in cui attuare modifiche viabilistiche per la presenza di istituti scolastici, in allegato;

Visto inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*", artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", art. 107;
- Decreto Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495, "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" art.179;
- *Statuto del Comune di Genova*, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

ORDINA

Nei sottoindicati tratti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

in via Santa Maria della Costa, tratto compreso tra Via Taraffo e Salita Toscanelli

in via XVI Giugno 1944, tratto compreso tra Salita Toscanelli e via Superiore Gazzo

- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;

- Istituzione di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, costituiti da bande trasversali progressive a spessore crescente nel senso di marcia, in prossimità degli attraversamenti pedonali presenti nel tratto interessato.

Sono abrogate le precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

MANDA

Ad A.S.ter per rendere noto al pubblico, mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

Alla Direzione Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

STRADA
SCOLASTICA

inizio



STRADA
SCOLASTICA

fine

STRADA
SCOLASTICA

fine

STRADA
SCOLASTICA

inizio